



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 108 della Giunta Comunale

Oggetto: **PRESA D'ATTO CIRCA L'INTERVENUTA RINUNCIA AL RILASCIO IN CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO SINGOLE PRESSO IL CIMITERO DI MALE'.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** mese di **agosto** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
BAGGIA MASSIMO	ASSESSORE	Assente giustificato
BASSO MARUSCA	ASSESSORE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO CIRCA L'INTERVENUTA RINUNCIA AL RILASCIO IN CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO SINGOLE PRESSO IL CIMITERO DI MALE'.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come con diversi precedenti atti:

- deliberazione giuntale n. 155 di data 28.04.1998;
- deliberazione giuntale n. 390 di data 26.10.1998;
- determinazione n. 88/RAG di data 08.10.2010;

vennero assegnate in concessione all'interno del cimitero di Malé le cellette ossario singole contraddistinte dai numeri 19 – 21 e 42, con beneficiari nell'ordine rispettivamente i signori:

- C.G. fino al 27.08.2028, concessione formalizzata con scrittura privata n. 216 dd. 28.08.1998;
- A.G. fino al 01.05.2030, concessione formalizzata con scrittura privata n. 247 dd. 02.05.2000;
- L.G. fino al 11.10.2040, concessione formalizzata con scrittura privata n. 730 dd. 12.10.2010.

Rilevato come in relazione alle suddette concessioni siano pervenute, da parte degli eredi legittimi dei concessionari, richieste di rescissione dell'atto di concessione già formalizzato rappresentando dichiarazioni di rinuncia per volontà di trasferimento dell'urna in altra cella ossario, senza peraltro vedersi riconosciuto alcun rimborso relativo al corrispettivo già versato, note che acquisite al protocollo comunale vengono di seguito richiamate:

- sig.ra C.G. nota prot. n. 3907/11.4 dd. 11.04.2023, celletta ossario singola n. 19;
- sig. A.C. nota prot. n. 5071/11.4 dd. 08.05.2023, celletta ossario singola n. 21;
- sig.ra L.F. nota prot. n. 7923/11.4 dd. 12.07.2023, celletta ossario singola n. 42.

Evidenziato come sia per questo possibile e dall'altro lato necessario prendere atto delle intervenute rinunce, così da recuperare delle cellette ossario che, a causa del diffondersi della pratica della cremazione, così come in ragione della circostanza per la quale si sono ridotte sensibilmente in numero, rientrando nella piena disponibilità dell'Ente potranno essere da subito assegnate a prossimi richiedenti.

Appurato come a termini di contratto i singoli intestatari avevano già preso atto, accettandone le previsioni, che la rinuncia stessa non comportava alcun diritto a vedersi riconosciuto nessuna quota del canone già corrisposto all'Amministrazione comunale.

Vista la deliberazione consiliare n. 58 dd. 10/6/1991 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in adeguamento alle disposizioni del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

Ritenuto di fare proprie le summenzionate istanze revocando gli effetti delle previsioni contenute nelle scritture private sopra elencate, circostanza che verrà comunicata all'ufficio anagrafe ed al responsabile della squadra operai.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale, risultando assente la Responsabile del servizio finanziario, in ordine a regolarità contabile, nonché il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, delle intervenute rinunce da parte degli eredi legittimi:

- C.G. nota prot. n. 3907/11.4 dd. 11.04.2023
- A.C. nota prot. n. 5071/11.4 dd. 08.05.2023
- L.F. nota prot. n. 7923/11.4 dd. 12.07.2023

al godimento in concessione delle cellette ossario che contraddistinte all'interno del cimitero di Malè con i numeri 19 – 21 e 42, vedevano come concessionari nell'ordine i signori C.G., A.G. e L.G.

2. Di disporre che le stesse, tornate della piena disponibilità dell'ente potranno essere immediatamente riassegnate a favore di nuovi richiedenti perché vi possano collocare le ceneri di propri cari secondo indicazioni contenute nel vigente regolamento comunale.
3. Di dare atto che la rinuncia, con conseguente implicita revoca dell'atto concessorio, non comporta in capo all'ente alcun obbligo di restituzione, nemmeno in quota parte, del canone già corrisposto e ciò a sensi di contratto.
4. Di comunicare gli effetti della presente all'ufficio anagrafe ed al responsabile della squadra operai del Comune.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PRESA D'ATTO CIRCA L'INTERVENUTA RINUNCIA AL RILASCIO IN CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO SINGOLE PRESSO IL CIMITERO DI MALE'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 22/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 22/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 22/08/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **25/08/2023** al giorno **04/09/2023**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 22/08/2023

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 25/08/2023

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti